

N. 1

CITTA' DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: Affidamento temporaneo del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia. Periodo: dal 3.11.2014 al 19.12.2014 - CIG 596217701C

Scrittura privata

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia, in piazza Martiri d'Ungheria.

Tra:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 1 - Servizi alla Persona, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

e

2) la sig.ra Farenza Marinella, nata a Catanzaro il 12 luglio 1957 (C.F. FRNMNL57L52C352Q), residente in Catanzaro (CZ), via Bruno Chimirri n. 19, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta SO.GE.ME. Italia s.r.l., con sede legale in Catanzaro, via Melchiorre Jannelli n. 25, (partita IVA 01984560787), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Catanzaro in data 14 gennaio 2013, con il numero REA CZ-157734, che nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Ditta".

Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:



- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 - Servizi alla persona – Istruzione n. 448 del 14 ottobre 2014, in attesa dell'espletamento delle apposite procedure di gara d'appalto, si è proceduto all'affidamento temporaneo del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia in favore della Ditta SO.GE.ME. ITALIA SRL, per il periodo 3.11.2014 – 19.12.2014 e per l'importo di € 39.000,00 (euro trentanovemila/00), agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, regolamentato dal contratto rep. n. 43 del 17 dicembre 2013;
- che la spesa necessaria per il periodo di cui sopra, è stata impegnata sul bilancio comunale, con la citata determinazione del Dirigente il Settore 1 - Servizi alla persona n. 448 del 14 ottobre 2014;
- che la Ditta ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che, nei loro confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che, su richiesta del Comune, la Prefettura di Vibo Valentia ha trasmesso, con nota acquisita al Protocollo con il n. 7209 del 17/02/2015, le informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012, rilasciate dalla Prefettura di Catanzaro, competente per territorio, relative alla Ditta SO.GE.ME. ITALIA Srl;
- che la Ditta ha dichiarato di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68;
- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Catanzaro, in data 14/01/2015

ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta SO.GE.ME. ITALIA S.R.L.;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1 – Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale scrittura privata la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Ditta dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Ditta si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto:

Il Comune, conferisce alla Ditta, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune per il periodo dal 3 novembre al 19 dicembre 2014.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 39.000,00 (euro trentanovemila/00) senza IVA .

La somma verrà corrisposta con quote mensili per i mesi di servizio

prestato, previa presentazione di regolare fattura e in base al numero effettivo di pasti erogati.

Articolo 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Ditta espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Ditta l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG assegnato all'intervento.

Articolo 6: Modalità di pagamento.


Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 7: Obblighi della Ditta.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Ditta alle condizioni ed alle modalità di cui alle disposizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto rep. n. 43 del 17 dicembre 2013;

La Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordata con altre ditte partecipanti alla gara.

La Ditta si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed



in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 8: Controversie.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione della presente scrittura privata è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Vibo Valentia.

Articolo 9: Cauzione definitiva.

La Ditta è esonerata dal costituire la cauzione definitiva in quanto ha già regolarmente eseguito il servizio di cui al presente atto, giusta attestazione delle dipendenti dell'Ufficio Istruzione, sotto riserva di legge.

Articolo 10: Obblighi della Ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

La Ditta dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori la vigente normativa in materia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

Articolo 11: Registrazione.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso e, precisamente, quando una delle parti, con il suo comportamento, ne avrà causato la registrazione, in questo caso tutte le spese saranno a totale carico della Ditta.

Articolo 12: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Ditta che tratterà i dati, contenuti nella presente scrittura privata, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letta, confermata e sottoscritta, in calce ed a margine di ogni foglio, la presente scrittura consta di numero sette fogli scritti per sei intere facciate, oltre quanto sin qui occupa, firme comprese della settima presente facciata e viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL DIRIGENTE SETTORE 1: Adriana Maria Stella Teti

LA DITTA: Farenza Marinella in qualità